



Parte Speciale “L”: I reati di criminalità organizzata

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ADOTTATO DA

EMAK s.p.a.

IL 26 febbraio 2010

REV.	BREVE DESCRIZIONE E COMMENTO	DATA
0	EMISSIONE	26/02/2010
1	REVISIONE	04/08/2017
2		
3		
4		
5		

Tutti i cambiamenti sono sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione (CDA) ed al controllo dell'Organismo di Vigilanza (ODV)

Compilazione :	<i>Firma : Baldi & Partners</i>	<i>Data : 19/07/2017</i>
Verifica OdV	<i>Firma : S. Mandelli- R.Bertuzzi</i>	<i>Data : 04/08/2017</i>
Approvazione del CdA	<i>Firma : Ing. F. Bellamico</i>	<i>Data : 04/08/2017</i>

1. I reati ex L. 94/2009 (Sicurezza Pubblica) e L. 116/2009 (ratifica Convenzione ONU contro la corruzione)

La **Legge n. 94 del 23 luglio 2009**, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (c.d. **Legge Sicurezza Pubblica**) ha disposto modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. In particolare, dopo l'art. 24-bis relativo ai delitti informatici, è stato inserito l'art. 24-ter in materia di delitti di criminalità organizzata.

L'inserimento dei delitti contro la criminalità organizzata tra i reati presupposto previsti dal d.lgs. 231/01 non rappresenta una novità assoluta. Infatti, l'art. 10 della legge 146/2006 "Ratifica della Convenzione ONU sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale" aveva già previsto alcuni delitti associativi tra i reati presupposto nel caso in cui tali reati avessero carattere transnazionale (all'uopo si richiama il modulo G del Modello Emak). Tale introduzione ed estensione anche all'ambito nazionale risponde all'esigenza di rafforzare la lotta contro la criminalità di impresa.

Art. 24-ter. - (Delitti di criminalità organizzata).

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Il nuovo articolo 24-ter del d.lgs. 231/2001 presenta, quindi, due diverse tipologie di delitti di criminalità organizzata con trattamento sanzionatorio differenziato.

I reati presupposto previsti sono:

a) **art. 416 c.p. “Associazione a delinquere”** che riguarda i delitti di associazione a delinquere finalizzata:

- alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600);
- alla tratta di persone (art. 601);
- all'acquisto e alienazione di schiavi (art. 602);
- ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12, d.lgs 286/1998;

b) **art. 416-bis c.p. “Associazione per delinquere di tipo mafioso anche straniera”**;

c) **art. 416-ter c.p. “Scambio elettorale politico-mafioso”**;

d) **art. 630 c.p. “Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione”**;

e) **delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis** (intendendosi per tali tutti i delitti commessi avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri); delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'art. 416 bis;

f) **art. 74 del d.P.R. 309/90 “Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope”**.

Per i reati di cui sopra la sanzione pecuniaria è la massima applicabile ai sensi del d.lgs. 231/2001 (da 400 a 1.000 che si traducono in multe da € 103.000 a oltre € 1.500.000).

Sanzioni pecuniarie di minore importo (da 300 a 800 quote) sono, invece, previste per i delitti di cui agli:

- **art. 416 c.p. “Associazione a delinquere”** (ad esclusione del comma 6);
- **art. 407, comma 2, lettera a), n. 5 c.p.p.** ossia i delitti concernenti l'illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della l. 18 aprile 1975, n. 110.

Inoltre, per tutte le diverse tipologie di delitti di criminalità organizzata sopra descritti si applica una delle **misure interdittive** previste dall'art. 9, co. 2, d.lgs. 231/2001 per una durata non inferiore a un anno:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni;
- divieto di contrattare con al P.A.;
- esclusione di agevolazioni, finanziamenti o contributi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

L'interdizione diventa definitiva in tutti i casi in cui l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo di commettere uno dei delitti di cui sopra.

2. Art. 24 ter D.lgs 231/01 - Il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di organi prelevati da persona vivente di cui alla legge 236/2016.

La Legge n. 236/2016, entrata in vigore il 7.01.2017, ha inserito nel Codice Penale il nuovo articolo 601-bis rubricato "*Traffico di organi prelevati da persona vivente*".

Il nuovo reato punisce, al primo comma, con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000 "*chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente*".

Il presupposto per l'applicazione della fattispecie penale è che gli organi siano trattati illecitamente, pertanto la disposizione trova applicazione in caso di violazione dell'attuale disciplina del trapianto di organi e tessuti prelevati da vivente.

Il secondo comma del nuovo articolo, si rivolge invece a chi organizza o propaganda viaggi finalizzati al traffico di organi, oppure diffonde e pubblicizza annunci con qualsiasi mezzo (anche per via informatica o telematica), per i quali è prevista una reclusione da 3 a 7 anni e una multa da 50.000 a 300.000 euro.

Il legislatore non ha ricompreso il reato di cui sopra nelle ipotesi di cui all'art. 25 quinquies dedicate ai "delitti contro la personalità individuale" prevedendo un autonomo reato presupposto ma bensì ha inserito il predetto reato di cui all'art. 601 bis c.p. nell'art. 24 ter D.Lgs. 231/01 così configurando l'associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di organi.

La commissione del reato di **associazione per delinquere finalizzata al traffico di organi prelevati da persona vivente** può configurare la responsabilità amministrativa degli enti, con conseguente:

- Sanzione pecuniaria: tra le 400 quote e le 1000 quote (da un minimo di circa euro 100.000 ad un massimo di euro 1.550.000);

- Sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno.

* * *

Sempre in tema di criminalità organizzata, è stata emanata in data **3 agosto 2009 la Legge n. 116 di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale ONU del 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale.**

Tale legge ha inserito un ulteriore reato presupposto nel D.Lgs. 231/2001: si tratta dell'art. 25-novies, successivo all'art. 25-octies in tema di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro di provenienza illecita (all'uopo di richiama il modulo G del Modello Emak), che così recita. Pur essendo evidente il refuso quanto alla numerazione, in quanto l'art. 25-novies è già presente nel D.Lgs. 231/01, introdotto dalla L. 99/09, il testo integrato dalla L. 116/2009 così recita:

Art. 25-novies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria).

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Il reato presupposto, introdotto dall'art. 20 della Legge n. 63 del 1° marzo 2001 sul giusto processo, dispone:

Art. 377 bis c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

In sintesi, si deve affermare che il bene giuridico tutelato dal predetto articolo viene rappresentato dall'interesse alla **genuinità della prova**, così come dal corretto svolgimento dell'amministrazione della giustizia. Più in particolare, il legislatore ha voluto reprimere tutte quelle condotte in grado di creare influenze esterne per turbare la ricerca della verità nel processo.

Più in dettaglio, la fattispecie penale incriminatrice di cui in oggetto ha una natura sussidiaria in quanto trova applicazione soltanto quando il fatto non è riconducibile ad un'altra figura criminosa.

L'elemento oggettivo del reato è rappresentato da una **condotta** che consiste nell'uso della violenza o minaccia oppure nella promessa del denaro od altra utilità al fine delineato e descritto dalla disposizione in oggetto.

L'induzione a non rendere dichiarazioni oppure a rendere dichiarazioni mendaci deve realizzarsi attraverso mezzi tassativamente delineati dalla norma incriminatrice in:

- violenza (coazione fisica o morale);
- minaccia;
- offerta di denaro o di altra utilità;
- promessa di denaro o di altra utilità.

Si aggiunge che, per completezza espositiva, affinché l'ipotesi criminosa di cui all'art. 377 bis c.p. sia configurabile è necessario che **le dichiarazioni del testimone vengano rese innanzi all'autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale.**

In sintesi, l'art. 377 bis c.p. intende garantire che tutti coloro i quali siano chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento non subiscano pressioni o coercizioni tali da spingerli a rendere dichiarazioni mendaci o a non rendere dichiarazioni.

2. Aree di attività a rischio e procedure

Tra gli specifici presidi di controllo che l'azienda deve adottare per esimersi dalla responsabilità per i nuovi reati con finalità associativa (**art. 24-ter**), si deve tenere conto che il rischio maggiore è rappresentato dalla "controparte": in concreto, la principale attività di prevenzione per questo categoria di reati è rappresentata dalla verifica che la persona fisica o giuridica con la quale la Società intrattiene rapporti commerciali sia in possesso di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità.

Il Codice Etico approvato da Emak costituisce il riferimento guida per tutta l'operatività aziendale; in conformità ai criteri generali che esso esprime, la direzione ha impartito al personale particolari disposizioni operative.

Tali disposizioni, raccolte nelle procedure implementate dalla Società, prevedono la preventiva verifica dell'affidabilità dei fornitori e delle parti terze con le quali Emak intrattiene rapporti commerciali. Particolare attenzione viene data alla stipula di contratti ed al puntuale ed effettivo svolgimento di prestazioni concordate in conformità delle leggi vigenti.

In linea generale, è espressamente vietato agli organi societari e ai dipendenti della Società (nonché ai Consulenti ed i Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte):

- porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato tra quelle considerate nelle presente sezione (art. 24-ter e art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001);
- utilizzare stabilmente l'ente o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente sezione;
- promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compito di atti di violenza con fini illeciti;
- assumere commesse, fornire prodotti o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta che per il tramite di interposta persona, con soggetti – persone fisiche o persone giuridiche - i cui nominativi siano stati segnalati dalle autorità europee e internazionali preposte alla prevenzione dei Reati di associazione a delinquere;
- effettuare operazioni o assumere commesse ritenute anomale per tipologia o oggetto ed instaurare o mantenere rapporti che presentano profili di anomalia;
- effettuare prestazioni in favore delle società di servizi, dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;

- riconoscere compensi in favore delle società di servizi, dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale.

Al fine dell'efficace attuazione di quanto sopra riportato, i dipendenti, gli organi societari (nonché i Consulenti ed i Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) operano in base a procedure che consentano quanto segue:

- i dati raccolti relativamente ai rapporti con clienti, Consulenti e Partner devono essere completi ed aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi sia per una valida valutazione del loro profilo;
- la gestione anomala dei rapporti sia preventivamente rilevata e tempestivamente rifiutata e gli indici di anomalia predefiniti siano in grado di selezionare tale anomalia.

In particolare, è fatto obbligo ai dipendenti ed amministratori di attenersi alle seguenti procedure:

a) Procedure richiamate nel modulo G del Modello Emak:

- 1. Procedura prevenzione ricettazione**
- 2. Procedura prevenzione riciclaggio**
- 3. Procedura prevenzione impiego di denaro di provenienza illecita**

b) Altre procedure:

- 4. Procedura gestione degli approvvigionamenti**

Tale ultima procedura impone un preventivo controllo sull'affidabilità delle società con le quali si instaurano rapporti commerciali e, in particolare, prevede:

- gestione centralizzata degli acquisti;
- definizione dei criteri (qualitativi e quantitativi) dei fornitori attraverso questionari preliminari informativi e check-list di valutazione;
- necessario ricorso a fornitori qualificati, inseriti nelle *Vendor List* aziendali definite per ciascuna tipologia di acquisto e per livelli di qualifica, secondo *Vendor Rating*;
- monitoraggio periodico delle prestazioni e dei requisiti dei fornitori ai fini dell'aggiornamento delle *Vendor List* aziendali (sorveglianza dei fornitori con qualifica condizionata – Classe B e monitoraggio almeno annuale tramite *Vendor Rating*);
- per nuovi fornitori, valutazione dell'impegno del fornitore al rispetto dei punti della norma SA 8000, con particolare riguardo a:
 - evitare l'utilizzo del lavoro minorile;
 - non ricorrere a vincoli di lavoro obbligato;
 - impegno a garantire ai lavoratori la sicurezza sul lavoro ed il minimo retributivo legale.

- evidenza documentale del processo di selezione e dell'approvazione della stessa da parte dell'adeguato livello gerarchico (in relazione all'importo dell'acquisto);
- formalizzazione dei rapporti con i fornitori tramite la stipula di accordi quadro (contratti/lettere di incarico) in cui è inserita la clausola di rispetto del Codice Etico adottato dall'azienda, al fine di sanzionare eventuali comportamenti/condotte contrari ai principi etici.

* * *

Relativamente ai presidi di controllo che l'azienda ha adottato per contenere il rischio di commissione del reato previsto dall'**art. 25-novies** del D.Lgs. 231/2001, è fatto obbligo agli amministratori e dipendenti di attenersi alle seguenti procedure:

a) Procedure richiamate nel modulo B del Modello Emak:

1. Procedura tutela art. 2638 c.c.: Ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'Autorità di Vigilanza

b) Altre procedure:

2. Procedura ricezione atti giudiziari e gestione contenzioso.

Tale procedura è richiamata nel documento Sistemi Integrati Aziendali Pro 077 "Modalità di gestione del contenzioso giudiziario".

Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono:

- chiara e formale identificazione dei soggetti autorizzati a gestire il contenzioso;
- chiara e formale identificazione dei soggetti autorizzati a rappresentare l'azienda in giudizio;
- tracciabilità documentale della consegna degli atti giudiziari ai Responsabili di Funzione in base alle materie di competenza;
- modalità di scelta dei legali ai quali affidare il contenzioso, in base alle specializzazioni;
- formalizzazione degli incarichi con indicazione dei referenti aziendali per la gestione del contenzioso;
- previsione di supervisione della Direzione Generale e tracciabilità documentale delle singole autorizzazioni
- reporting formale sull'andamento delle cause in corso da parte dei consulenti legali esterni